



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori PERA, COSENZA, SPINELLI, BUCALO, FALLUCCHI,
IANNONE, MARCHESCHI e SPERANZON**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 DICEMBRE 2024

Istituzione del Programma « Vado e torno » per il sostegno della formazione universitaria all’estero in settori determinanti per l’innovazione e la diffusione delle tecnologie e per il rientro in Italia dei soggetti beneficiari

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge risponde a un duplice obiettivo: da un lato, creare opportunità di mobilità internazionale anche per studenti meritevoli ma privi dei necessari mezzi finanziari, muovendo dalla consapevolezza di quanto una formazione globale possa risultare di giovamento per le prospettive di carriera dei singoli cittadini; dall'altro, contrastare il fenomeno della « fuga dei cervelli » attraverso la reintroduzione nel sistema Paese delle eccellenze italiane emigrate all'estero, così che possano contribuire all'accrescimento della competitività dell'economia nazionale in settori di importanza strategica per l'innovazione. Esso si inserisce così in una serie di altri provvedimenti aventi la medesima finalità (ad esempio, l'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, di attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale).

La novità rilevante consiste in ciò: anziché premiare coloro che intendano rimpatriare in Italia, si mira ad agevolare con un programma specifico quei giovani che intendano studiare nei migliori luoghi di ricerca esteri e si impegnino fin da subito a rientrare dopo aver terminato uno o più cicli di studio. È esperienza corrente che molti tra i nostri migliori studenti superino una selezione e ottengano l'ammissione a un'università straniera anche di prima grandezza, ma poi si trovino costretti a desistere dal trasferimento a causa delle difficoltà economiche connesse al pagamento delle tasse di iscrizione e al mantenimento all'estero. In casi come questi, i cervelli si perdono fin dall'inizio e viene meno la possibilità di utilizzare in Italia le migliori preparazioni disponibili sul mercato globale.

I dati mettono in luce una forte domanda sia da parte dei giovani italiani desiderosi di intraprendere cicli di formazione all'estero (il 58 per cento secondo il Ministero dell'università e della ricerca e il Consiglio nazionale degli studenti universitari), sia da parte delle aziende operanti in settori strategici per l'innovazione e la produttività, le quali, stando ad Almalaurea, prediligono profili che abbiano compiuto esperienze in istituti stranieri. Questi ultimi occupano interamente le prime posizioni nelle classifiche delle più prestigiose università globali redatte da *QS*, *Times Higher Education*, e *ARWU*. A tale domanda non corrisponde una sufficiente offerta di sussidi allo studio, data l'assenza di un programma coeso a livello nazionale e la limitata copertura dei programmi offerti da alcune regioni e da enti a scopo benefico.

Pertanto, il disegno di legge prevede la situazione seguente. Lo studente che abbia vinto una competizione per l'ammissione ad uno dei primi cinquanta atenei mondiali in materie scientifico-tecnologiche (STEM: scienza, tecnologia, ingegneria, matematica) fa domanda per essere ammesso al Programma « Vado e torno ». Per coloro che abbiano i requisiti fissati annualmente con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, il Programma assicura, per la durata ordinaria del corso di cosiddetto primo ciclo, l'erogazione di una somma pari alle spese di iscrizione e alla retta dell'ateneo straniero più un contributo per le spese di soggiorno.

Il titolo principale di ammissione al Programma richiede come prerequisito la condizione economica, misurata tramite l'ISEE, che dovrà essere inferiore alla soglia individuata dal Ministero dell'università e della ri-

cerca. Una volta verificato questo requisito, l'attribuzione del punteggio per l'iscrizione al Programma si basa interamente sul merito. L'obiettivo è preparare e far rientrare in Italia studenti con competenze di alto profilo, che rappresentano le eccellenze del nostro Paese ma che, in assenza di supporto, non potrebbero accedere ai migliori percorsi formativi. Alla fine del ciclo di studio, lo studente è tenuto a rientrare in Italia e a dichiarare di essere disposto a ricoprire cariche professionali nelle nostre aziende. In proposito, si prevedono protocolli d'intesa con aziende nazionali che contribuiscano con risorse aggiuntive agli oneri del Programma. In alternativa al rientro, gli studenti possono iscriversi a un corso per il conseguimento di una laurea magistrale in un ateneo italiano, adempiendo in questo modo all'obbligo di rientro terminato il primo ciclo di studio. È altresì possibile conseguire una laurea magistrale presso un ateneo estero, posticipando dunque l'adempimento all'obbligo del lavoro in Italia alla data di conseguimento del titolo di studio. Lo studente che non ottemperi alle condizioni stipulate è tenuto alla restituzione delle somme percepite.

I vantaggi di questo Programma, oltre quelli individuali per la formazione dei giovani e quello collettivo della disponibilità delle competenze, riguardano anche e soprattutto le aziende: esse sono le prime interessate affinché le nostre migliori intelligenze, anziché perdersi nel mercato globale, siano immediatamente individuabili e disponibili per un impiego nazionale. «Vado e torno» significa: ho ferma intenzione di stabilirmi professionalmente in Italia e lì spendere ciò che ho imparato nei centri migliori; all'estero mi preparo, in Italia vivo e lavoro.

Inteso così, la valutazione di questo programma dipende meno dalle risorse finanziarie necessarie ad alimentarlo e che pos-

sono essere graduate nel tempo, che dalla visione che si ha della crescita dell'Italia.

L'articolo 1 chiarisce il merito del programma «Vado e torno» (comma 1), ribadendo l'allineamento della proposta con gli obiettivi del PNRR (comma 2).

L'articolo 2 prevede la copertura delle spese di iscrizione e retta universitaria dei beneficiari, insieme con un contributo a sostegno dei costi di vitto e alloggio (comma 1). I commi 2 e 3 chiariscono modalità e tempistiche dell'erogazione dei fondi.

L'articolo 3 introduce i criteri di eleggibilità e selezione dei candidati al programma, i quali devono essere iscritti a corsi di materie STEM e appartenere a contesti socio-economici svantaggiati (commi 1 e 2). Il comma 3 menziona i criteri secondo i quali è stilata la graduatoria dei candidati e prevede una ripartizione delle opportunità in base a tre macroregioni.

L'articolo 4 presenta gli obblighi degli studenti selezionati a diventare beneficiari del programma, tra cui figurano: la dimostrazione di aver effettuato iscrizione e pagamenti alle università in seguito alla ricezione dei fondi (comma 1); la comunicazione tempestiva delle proprie preferenze tra le possibili aziende di destinazione al rientro in Italia (comma 2); in sostituzione all'esperienza lavorativa, la conferma di iscrizione presso un ateneo italiano per un percorso di laurea magistrale (comma 3). Il comma 4 prevede la possibilità per gli studenti di completare anche un percorso di laurea magistrale all'estero dopo il conseguimento della laurea, mantenendo però il dovere di rientrare in Italia per un'esperienza lavorativa al termine degli studi. I commi 5, 6 e 7 dispongono la restituzione al Ministero delle somme erogate attraverso questo programma da parte di coloro che non completino il proprio ciclo di studi o non rispettino l'obbligo di rientro in Italia per un'esperienza lavorativa al termine del percorso formativo.

L'articolo 5 prevede la stipulazione di protocolli d'intesa tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e aziende interessate a divenire la destinazione degli studenti al momento del loro rientro (comma 1). Similmente, si prevedono protocolli d'intesa tra il Ministero dell'università e della ricerca e gli atenei destinatari degli studenti che scelgono un percorso di laurea magistrale piuttosto che l'esperienza lavorativa.

L'articolo 6 chiarisce che il Ministero dell'università e della ricerca avrà la discrezione di individuare, tramite proprio decreto, le modalità di esecuzione della proposta delineata in questi articoli, occupandosi del processo di selezione dei candidati, dell'erogazione dei fondi e del rientro dei giovani beneficiari.

Infine, l'articolo 7 identifica la copertura finanziaria per la misura.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione del Programma Vado e torno)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo di capacità professionali in settori determinanti per l'innovazione e la diffusione delle tecnologie, è istituito, con modalità sperimentali, il « Programma Vado e torno », di seguito denominato « Programma », per il sostegno agli studenti meritevoli che abbiano vinto procedure di selezione competitive per l'ammissione a corsi universitari presso atenei esteri nelle materie scientifiche-tecnologiche corrispondenti ai corsi di laurea e di laurea magistrale dell'ordinamento universitario italiano nelle materie di scienza, tecnologia, ingegneria e matematica (*Science, Technology, Engineering, Mathematics – STEM*).

2. Il Programma contribuisce al conseguimento degli obiettivi posti dalla missione 4, componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Art. 2.

(Erogazioni corrisposte in attuazione del Programma)

1. Ai soggetti beneficiari del Programma sono erogati una somma pari alle spese di iscrizione e alla retta per ciascuno degli anni del corso di studio universitario all'estero nonché un contributo per sostenere le spese di soggiorno il cui importo è determinato a titolo forfettario in un equivalente di euro 1.000 mensili in Italia in base all'indice dei prezzi al consumo nella località di destinazione.

2. Le erogazioni di cui al comma 1 sono corrisposte a ciascun soggetto beneficiario esclusivamente per gli anni di durata ordinaria del corso di studio.

3. Le modalità e i tempi di corresponsione delle erogazioni di cui al comma 1 sono definite con il decreto del Ministro dell'università e della ricerca di cui all'articolo 6.

Art. 3.

(Ammissione al Programma)

1. I soggetti che intendono beneficiare delle erogazioni corrisposte in attuazione del Programma sono tenuti a presentare domanda al Ministero dell'università e della ricerca secondo le modalità definite con il decreto del Ministro dell'università e della ricerca di cui all'articolo 6. Nella domanda il candidato deve dichiarare il proprio indicatore di situazione economica equivalente (ISEE).

2. Possono presentare domanda gli studenti che sono stati ammessi a un corso universitario equipollente al corso di laurea dell'ordinamento italiano nelle materie STEM in un ateneo estero che rientri tra i primi cinquanta atenei in almeno due delle classifiche mondiali delle università individuate con il decreto del Ministro dell'università e della ricerca di cui all'articolo 6 e che, al contempo, siano in possesso di un ISEE uguale o inferiore a quello stabilito con il medesimo decreto.

3. Il Ministero dell'università e della ricerca ogni anno, sulla base della valutazione di parametri di merito, stila la graduatoria delle domande presentate per le macroaree del Nord, del Centro e del Mezzogiorno e ammette alle erogazioni di cui all'articolo 2 coloro che risultano collocati nelle prime undici posizioni per il Nord, sei posizioni per il Centro e tredici posizioni per il Mezzogiorno. Ai fini della presente legge, sono ricomprese nella macroarea del Nord le re-

gioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Liguria, nella macroarea del Centro, le regioni Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo e nella macroarea del Mezzogiorno le regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. I parametri di merito sono costituiti dai pregressi risultati di studio dei candidati e dalla collocazione dell'ateneo estero nelle classifiche mondiali delle università come definiti con il medesimo decreto di cui all'articolo 6. Nella definizione della graduatoria a ciascun candidato è attribuito un punteggio basato sui parametri di merito.

Art. 4.

(Obblighi dei beneficiari del Programma)

1. I soggetti beneficiari delle erogazioni di cui all'articolo 2 sono tenuti a trasmettere l'attestazione dell'avvenuto pagamento delle spese di iscrizione e delle rette al Ministero dell'università e della ricerca secondo le modalità stabilite con il decreto di cui all'articolo 6.

2. Almeno un anno prima della conclusione del corso di laurea, i soggetti beneficiari delle erogazioni di cui all'articolo 2 sono tenuti a comunicare al Ministero dell'università e della ricerca, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui all'articolo 6, la loro disponibilità a rivestire posizioni professionali presso una o più aziende che hanno stipulato i protocolli d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, così da poter essere da queste selezionati.

3. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, i soggetti beneficiari delle erogazioni di cui all'articolo 2, entro tre mesi dal conseguimento all'estero del titolo di studio equipollente alla laurea, sono tenuti a iscriversi a un corso per il conseguimento di una laurea magistrale nelle materie STEM presso

un ateneo italiano e a darne comunicazione al Ministero dell'università e della ricerca secondo le modalità da questo stabilite con il decreto di cui all'articolo 6.

4. In alternativa a quanto previsto dai commi 2 e 3, i soggetti beneficiari delle erogazioni di cui all'articolo 2, entro tre mesi dal conseguimento all'estero del titolo di studio di primo ciclo, sono tenuti a iscriversi a un corso per il conseguimento di un titolo equipollente alla laurea magistrale nelle materie STEM presso un ateneo estero e a darne comunicazione al Ministero dell'università e della ricerca secondo le modalità da questo stabilite con il decreto di cui all'articolo 6. I soggetti di cui al presente comma, almeno sei mesi prima della conclusione del corso, sono tenuti a comunicare al Ministero dell'università e della ricerca, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui all'articolo 6, la loro disponibilità a rivestire posizioni professionali presso una o più aziende che hanno stipulato i protocolli d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, così da poter essere da queste selezionati.

5. I soggetti beneficiari delle erogazioni di cui all'articolo 2 che, una volta conseguito il titolo di studio equipollente alla laurea, non ottemperino alle condizioni alternativamente previste ai commi 2, 3 e 4 sono tenuti alla restituzione delle somme percepite secondo le modalità e i termini stabiliti con il decreto del Ministro dell'università e della ricerca di cui all'articolo 6.

6. I soggetti beneficiari delle erogazioni di cui all'articolo 2 che non conseguano il titolo di studio equipollente alla laurea sono tenuti alla restituzione delle somme percepite secondo le modalità e i termini stabiliti con il decreto del Ministro dell'università e della ricerca di cui all'articolo 6.

7. I soggetti di cui ai commi 3 e 4 che abbiano beneficiato delle erogazioni di cui all'articolo 2 al fine del conseguimento della laurea magistrale o del titolo equipollente estero e che non li conseguano sono tenuti alla restituzione

delle somme a tal fine percepite, secondo le modalità e i termini stabiliti con il decreto del Ministro dell'università e della ricerca di cui all'articolo 6.

Art. 5.

(Protocolli d'intesa)

1. Ai fini della realizzazione del Programma, il Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, stipula protocolli d'intesa con aziende in vista dell'assunzione degli studenti beneficiari del Programma.

2. Ai fini della realizzazione del Programma, il Ministro dell'università e della ricerca stipula protocolli d'intesa con soggetti pubblici e privati che intendano contribuire con risorse aggiuntive al Programma allo scopo di incrementare il numero dei soggetti beneficiari.

Art. 6.

*(Decreto del Ministro dell'università
e della ricerca)*

1. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca di natura non regolamentare, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati:

a) le modalità e i tempi di corrispondenza delle erogazioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 1;

b) le modalità e i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al Programma, ai sensi dell'articolo 3, comma 1;

c) le classifiche mondiali delle università cui fare riferimento ai fini dell'individuazione degli atenei esteri, ai sensi dell'articolo 3, comma 2;

d) le modalità di definizione della graduatoria, il valore dell'ISEE e le modalità di

trasposizione in punteggio del parametro economico e dei parametri di merito, ai sensi dell'articolo 3, comma 3;

e) le modalità di trasmissione dell'attestazione di cui all'articolo 4, comma 1;

f) le modalità delle comunicazioni di cui all'articolo 4, commi 2, 3 e 4;

g) le modalità e i termini per la restituzione delle somme percepite dai beneficiari del Programma nei casi di cui all'articolo 4, commi 5, 6 e 7.

Art. 7.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri di cui alla presente legge, pari a 1,47 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

